

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO
E DELLA VALLE DEL LAMBRO**

**REGOLAMENTO
ELETTORALE ED
ASSEMBLEARE**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI
VENERDI' 23 MAGGIO 2014**

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione, come previsto dall'art. 24 dello statuto sociale, deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della società o inviato o recapitato ai soci.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il consiglio di amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i consiglieri o alcuni dipendenti della società.

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'assemblea, presso la sede sociale, oppure presso le succursali della banca.,

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'assemblea, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Possono intervenire e prendere la parola i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse), un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce e rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce nei casi e secondo le modalità previsti dallo statuto dei Fondi medesimi.

Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'assemblea, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui.

Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.

In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

Apparecchi fotografici o video o simili, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'assemblea, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

Ai sensi dell'Art. 26 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente e, in caso di impedimento anche di questi da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima presieduta per tale incombenza dal più anziano dei soci presenti.

Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'assemblea il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'assemblea, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

Il presidente dell'assemblea o le persone da lui designate illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12 (Discussione)

Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Entro la fine di gennaio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Conformemente al primo comma dell'art. 32 dello statuto, nell'anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.

Articolo 16 (Commissione elettorale)

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione incarica, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente regolamento, una commissione elettorale composta dai membri della consulta soci e dal presidente del consiglio di amministrazione uscente.

La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

I membri della commissione elettorale, ad esclusione del presidente del consiglio di amministrazione uscente, non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolge l'assemblea.

Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19 del presente regolamento;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e deve essere riportata in calce la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco». Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet.

Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale i crediti formativi fissati dal regolamento nazionale emanato da Federcasse. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Al fine di favorire una composizione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il consiglio di amministrazione e i soci presenteranno liste di candidati che non abbiano un'età anagrafica superiore a 75 anni e che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per 5 mandati; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 10 mandati consecutivi come amministratore e come presidente del consiglio di amministrazione.

4. Ogni candidatura diversa da quella presentata dal consiglio di amministrazione uscente, deve essere presentate da un numero di soci sostenitori non inferiore a 15. Ciascun socio può concorrere a presentare fino a 2 candidature, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto.

Art. 19 bis (Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di

amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25.000.000 euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. In deroga all'art. 25, comma 2 del presente regolamento l'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
9. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.

La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Articolo 20 (Modalità di votazione)

In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea, nell'anno precedente quello nel quale si deve procedere con le nomine, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.

L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati

presentarsi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.

Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

Il socio riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 17 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 21 (Scrutinio)

Il presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

Lo scrutinio è effettuato dal segretario dell'assemblea coadiuvato da dipendenti della banca da lui scelti e dagli scrutatori nominati dall'assemblea.

In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 22 (Proclamazione)

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 23 (Chiusura dei lavori)

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'assemblea se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del presente regolamento, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva assemblea i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 24 (Pubblicità dei lavori)

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (Modificazioni del regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 26 (Pubblicità del regolamento)

Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 27 (Disposizioni Finali)

In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il presidente del consiglio di amministrazione può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti degli intervenuti.